

12339/2015 R. G. E.

Il G. E., dott. Giuseppe Fiengo, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 4.2.2016, osserva quanto segue.

Con “*ricorso in opposizione all'esecuzione Ex art. 615, co. 2° cpc Nella procedura esecutiva n. 12339/2015 RE*” depositato telematicamente il 19.01.2016 nel presente procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi, ripercorse le vicende che hanno portato alla formazione del titolo giudiziale vantato dalla precedente e reiterate (inutilmente, per la verità, avuto riguardo alla natura esecutiva del presente procedimento) le doglianze che hanno portato all'(ancora pendente) impugnazione di tale titolo, ha chiesto la “*sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto e del relativo titolo esecutivo*” deducendo la mancanza nel precetto dell'avvertimento relativo alla possibilità, per il debitore, di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore. All'udienza che precede l'esecutato ha altresì richiesto “*la dichiarazione di nullità del pignoramento presso terzi fondato su precetti nulli per i motivi di cui all'opposizione*”.

La precedente, ha chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione deducendo l'inammissibilità dell'opposizione (da qualificarsi, in realtà, come opposizione agli atti esecutivi) e, in subordine, che la mancanza dell'avviso nel precetto non è sanzionata con la nullità e che, comunque, l'esecutato non ha provato di trovarsi nelle condizioni per accedere alla procedura di composizione della crisi né di aver visto effettivamente precluso, per effetto del mancato avvertimento, l'accesso alla procedura di composizione.

L'istanza di sospensione deve essere rigettata.

L'opposizione (fondata esclusivamente sulla mancanza, nel precetto, dell'avvertimento introdotto dall'art. 13, co. 1, lett. a), d. l. 83/15) deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi e deve ritenersi inammissibile, essendo decorso il termine perentorio di venti giorni posto dall'art. 617 c.p.c. Entrambi i precetti (fondati su distinti titoli) che hanno preceduto l'instaurazione della presente procedura risultano infatti notificati al Vascon ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con invio, il 17.10.2015, di raccomandata che, come risulta dalla relata, non è stata “*ritirata entro il termine di dieci giorni*”. La notifica deve pertanto ritenersi perfezionata il 27.10.2015 (cfr., da ultimo, Cass., ord. 2 ottobre 2015, n. 19772) sì che l'opposizione formulata con ricorso depositato il 19.1.2016 è palesemente tardiva.

Né a diversa conclusione può giungersi alla luce della deduzione dell'opponente secondo la quale la notifica dei precetti si sarebbe perfezionata il 5.12.2015, allorquando gli atti sarebbero stato ritirati da una persona delegata, non potendo egli, in considerazione delle documentate difficoltà deambulatorie, recarsi personalmente presso l'ufficio postale; a ben vedere, infatti, pur volendo (ciò che, alla luce della sopra citata giurisprudenza di legittimità non può farsi) posticipare il momento perfezionativo della notifica al 5.12.2015, dovrebbe comunque ritenersi decorso il termine previsto all'art. 617 c.p.c.



Fermo il carattere assorbente della considerazioni che precedono è appena il caso di osservare come le deduzioni svolte dal (secondo il quale la mancanza dell'avvertimento relativo alla possibilità di concludere con i creditori un accordo di composizione della crisi o di proporre un piano del consumatore comporterebbe la nullità del precetto) non siano comunque condivisibili.

Come noto, l'art. 13, co. 1, lett. a) d. l. 83/15 ha novellato l'art. 480, co. 2, c.p.c. introducendo, dopo la previsione per la quale il precetto *“deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge (...)”* la seguente disposizione: *“Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore”*.

Il legislatore non ha tuttavia espressamente disciplinato le conseguenze della mancanza nel precetto del nuovo avvertimento, lasciando la questione alla valutazione giudiziale.

A parere di questo giudice la mancanza dell'avvertimento in esame non può comportare la nullità del precetto.

Come condivisibilmente osservato da autorevole dottrina, gli “avvertimenti” previsti dalle norme processuali sono tesi a svolgere una funzione fondamentale (nella prospettiva dell'esercizio del diritto di difesa e dell'effettività del contraddittorio) di garanzia, rappresentando al destinatario dell'atto che contiene l'avvertimento l'esistenza di situazioni giuridiche che un soggetto normalmente sfornito di cognizioni tecniche (quale è, di regola, la parte non assistita da un legale) non è in grado di conoscere.

Ferma l'indiscutibile importanza degli avvertimenti, deve peraltro tenersi presente l'esigenza di bilanciare la garanzia del diritto di azione e di difesa (art. 24 Cost.) con la ragionevole durata dei giudizi (artt. 111 Cost., 6 C.E.D.U.); esigenza che ha indotto la Suprema Corte ad affermare ormai da tempo la necessità di interpretare le norme processuali in una prospettiva funzionale che impone la tendenziale preclusione della rinnovazione di atti non in grado di offrire risultati diversi rispetto a quelli già prodottisi (tra le altre, Cass. 19 maggio 2009, n. 11585).

Tanto premesso, con riferimento al caso concreto, deve ritenersi che, attraverso l'avvertimento di cui all'art. 480, co. 2, ultima parte c.p.c., il legislatore abbia inteso informare il debitore della esistenza di una procedura (quella disciplinata dalla l. n. 3/12) che, destinata, nelle intenzioni del legislatore, a perseguire obiettivi particolarmente importanti (la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento è, secondo la relazione illustrativa della l. n. 3/12, tesa ad *“evitare inutili collassi economici con la frequente impossibilità di soddisfacimento dei creditori, ma, soprattutto, con il ricorso al mercato dell'usura e, quindi, al crimine organizzato”*), ha avuto sino ad oggi applicazioni limitatissime a causa, si è detto, di una mancata, adeguata informazione ai debitori.

Ebbene, se, effettivamente, i precetti notificati dalla odierna precedente, non recano l'avvertimento introdotto dal legislatore del 2015, deve tuttavia ritenersi che, secondo quanto emerge pacificamente dal contenuto dell'atto di opposizione, il abbia comunque avuto conoscenza dell'esistenza





L'inammissibilità della domanda svolta giustifica, alla stregua del criterio della soccombenza, la condanna del \_\_\_\_\_ alle spese della presente fase (Cass. 24 ottobre 2011, n. 22033) che sono liquidate, avuto riguardo alla limitata attività svolta dalle parti, alla luce dei valori minimi previsti, per i procedimenti cautelari di valore corrispondente alle somme precettate, dal D. M. 55/14 con riferimento alle fasi di studio, introduttiva e decisionale

P. Q. M.

1) rigetta l'istanza di sospensione;

2) assegna alle parti termine perentorio sino al 31.3.2016 per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163bis, o altri se previsti, ridotti della metà;

3) condanna \_\_\_\_\_ al pagamento, in favore di \_\_\_\_\_ delle spese del presente procedimento che liquida in euro \_\_\_\_\_, oltre 15% ex art. 2, co. 2, D. M. 55/14, C. A. ed I. V. A. come per legge.

Si comunichi.

Milano, il 18/02/2016.

Il G. E.

Dott. Giuseppe Fiengo

IL CASO.it

